

Regione Autonoma della Sardegna

deliberazione del

30.12.2004 (54/65)

**OGGETTO: Rimborso ai Comuni delle somme erogate agli emigrati rientrati in Sardegna.
Articolo 20 della legge regionale n. 7/1991 e articolo 13 del D.P.G.R. n. 191/1991.**

L'Assessore dell'Igiene, Sanità e della Assistenza Sociale riferisce che i cittadini sardi emigrati per lavoro che rientrano in Sardegna hanno diritto all'erogazione delle prestazioni assistenziali, previste dall' articolo 20 della L.R. n. 7/1991 e disciplinate dall'articolo 13 del D.P.G.R. n. 191/1991. A favore di tali cittadini è previsto infatti, al momento del rientro, la concessione del rimborso delle spese di viaggio, del trasporto delle masserizie e del mobilio, nonché dell'indennità di prima sistemazione da parte del Comune dove l'emigrato risiede. I rimborsi e le indennità disposte ed erogate a titolo di anticipazione dal Comune sono rimborsate dall' Amministrazione Regionale a valere sulle disponibilità esistenti sul Fondo per i servizi socio-assistenziali di cui all'art. 47 della Legge regionale n. 4/1988, nel cui ambito, ai sensi del quarto comma dello stesso articolo 20, deve essere annualmente accantonata la somma necessaria.

L' Assessore riferisce che per l'anno 2004 e per le finalità su indicate, con deliberazione della Giunta Regionale n. 24/33 del 27/05/04, è stata accantonata la somma di euro 414.000,00 a valere sulle disponibilità esistenti sulla UPB S 12.066 – capitolo 12255, la quale è stata totalmente utilizzata per rimborsare ai Comuni le spese dagli stessi sostenute e documentate per il rientro degli emigrati.

L' Assessore fa presente che per la corrente annualità sono da effettuare ulteriori rimborsi ai Comuni, per pratiche già istruite e per un onere a carico della Regione quantificato in euro 100.000,00.

L' Assessore propone pertanto di accantonare un ulteriore importo di euro 100.000,00 a valere sulle disponibilità esistenti sulla UPB S12.066, capitolo 12255 del Bilancio Regionale 2004, che sarà utilizzato per rimborsare i Comuni delle spese anticipate per prestazioni assistenziali erogate agli emigrati di rientro secondo i criteri e le modalità predeterminati dall' articolo 20 della L.R. n. 7/1991 e dall' art. 13 del D.P.G.R. n. 191/1991.

La Giunta Regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall' Assessore dell' Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, constatato che il Direttore Generale ha espresso parere favorevole di legittimità sulla proposta in esame,

DELIBERA

in conformità